

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

COGNOME: Lorenzini

NOME: Edoardo

NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: E000343346

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

Riferimenti dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto:

Nome e Cognome/Denominazione Sociale: Lorenzini Marco Srl

Numero iscrizione nel R.U.I.: A000615512

Sede Operativa/Legale: Via Giuseppe Frua 24, 20146 Milano

SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- b) Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell’art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario e l’Intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L’Intermediario e l’Intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti complessivamente dall’Intermediario e dall’Intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Società Reale Mutua di Assicurazioni

| | | |
|---------------|--------------------------------------|--------|
| Settore I: | autovetture (esclusi autotassametri) | 10,32% |
| Settore II: | autotassametri | 7,94% |
| Settore III: | autobus | 7,94% |
| Settore IV: | autocarri e motocarri | 7,94% |
| Settore V: | motoveicoli e ciclomotori | 7,94% |
| Settore VI: | macchine operatrici e carrelli | 7,94% |
| Settore VII: | macchine agricole | 7,94% |
| Settore VIII: | natanti ad uso privato | 7,94% |
| Settore IX: | natanti ad uso pubblico | 7,94% |

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario per il quale è svolta l'attività ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.